REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3587/73 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale, per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità e dell'importante aumento del fabbisogno di ferro-silicio per la fabbricazione degli acciai, detto volume contingentale non soddisferà interamente il fabbisogno delle importazioni di ferro-silicio della Comunità in provenienza da paesi terzi ; che sembra quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume dovrebbe essere limitato a 26 500 tonnellate ; che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità, il dazio contingentale applicabile dovrebbe essere fissato al 7 % ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri, calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, sulla base dei dati disponibili in quel periodo e tenendo conto della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante il 1974, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 20 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 3587/73 era determinata come segue :

Benelux :	64,75,
Danimarca :	0,75,
Germania :	15,00,
Francia :	0,25,
Irlanda :	1,25,
Italia :	4,25,
Regno Unito :	13,75 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale supplementare si effettui in funzione dei fabbisogni reali formulati da ciascuno degli Stati membri ; che la Danimarca, il Regno Unito, l'Irlanda e i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux hanno dichiarato dei fabbisogni supplementari, rispettivamente dell'ordine di 1 050, 52 250, 100 e 31 050 tonnellate ; che i fabbisogni della Germania e dell'Italia possono essere stimati rispettivamente a 10 000 e a 2 000 tonnellate ; che, per quanto concerne la Francia, il grado di esaurimento attuale della sua aliquota nella ripartizione del contingente iniziale e i dati economici e statistici disponibili più recenti non consentono attualmente di giustificare la sua partecipazione al volume contingentale supplementare previsto ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 26 500 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

[1] GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 29.

2. Nei limiti del contingente, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 7 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra taluni Stati membri nel modo seguente :

Benelux :	8 000	tonnellate,
Danimarca :	222	tonnellate,
Germania :	5 500	tonnellate,
Irlanda :	22	tonnellate,
Italia :	1 756	tonnellate,
Regno Unito :	11 000	tonnellate.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul suo territorio, il libero accesso all'aliquota ad esso assegnata.

2. Ogni Stato membro procede all'imputazione, alla sua aliquota, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Ogni Stato membro informa periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla sua aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU